



**UNIONE DEI COMUNI “NORD SALENTO”
PROVINCIA DI LECCE
IL REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 4 del 14/12/2023**

Oggetto: Individuazione provvisoria fabbisogno di personale anno 2024.

Il sottoscritto Guido De Carlo, Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni del “Nord Salento”;

- Preso atto della proposta di deliberazione di individuazione provvisoria del fabbisogno di personale per il funzionamento dell'Unione dei Comuni n. 32 del 13/12/2023, sottoposta all'Esame dell'organo di Revisione, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b 1) del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

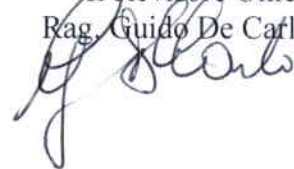
- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale fa divieto agli enti locali non soggetti a patto di stabilità interno di superare la spesa di personale dell'anno 2008, esclusi gli oneri dei rinnovi contrattuali e prevede la possibilità di procedere a nuove assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Verificato, altresì, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ex articolo 90 del Decreto Legislativo 267/2000, che le stesse rispettano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della Legge nr. 183 del 12 novembre 2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Dal punto di vista della congruità, coerenza ed attendibilità della spesa tenuto conto che la stessa rientra nei parametri indicati nell'articolo 1, comma 562, della Legge nr. 296/200 e ss.mm.ii. e dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge nr. 78/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della Legge nr. 183 del 12 novembre 2011.
Campi Salentina, li 14/12/2023

Il Revisore Unico
Rag. Guido De Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. De Carlo', written over the printed name.